

In una norma della legge di riforma della p.a. pericoli per l'azione amministrativa

Rischio di corruzione in Scia

Dopo 18 mesi la segnalazione si consolida per sempre

Pagina a cura
di **LUIGI OLIVERI**

La riforma della pubblica amministrazione aumenta i rischi di corruzione. Le modifiche apportate dall'articolo 6 della legge 124/2015 alla disciplina della segnalazione certificata di inizio attività e all'autotutela amministrativa contenute nella legge 241/1990 possono creare varchi molto ampi all'inquinamento dell'azione amministrativa.

In sintesi, l'articolo 6 della legge delega di riforma della p.a. per un verso ribadisce che le amministrazioni possono inibire la prosecuzione delle attività produttive avviate con la segnalazione certificata di inizio attività, oppure sospenderla per 30 giorni con invito a conformarsi alle prescrizioni imposte, entro il termine di 60 giorni. La novità che innesca pericoli evidenti di corruzione è contenuta nel comma 4 dell'articolo 19 della legge 241/1990, novellato dall'articolo 6 della legge 124/2015, ove si prevede: «decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedi-

menti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies». Occorre, allora verificare cosa dispone l'articolo 21-nonies della legge 241/1990, anch'esso modificato al comma 1 dall'articolo 6 della legge Madia. Il nuovo testo dispone che l'annullamento d'ufficio dei provvedimenti (e anche dei provvedimenti tacitamente formati per iniziativa dei privati, come le Scia) può essere disposto «entro un termine ragionevole, comunque non superiore a 18 mesi».

Decorsi i 18 mesi, allora, la Scia si consolida e qualsiasi atto di autotutela o di annullamento risulterebbe illegittimo e addirittura fonte di risarcimento del danno. L'amministrazione conserva il potere di annullare la Scia anche oltre i 18 mesi dalla sua formazione solo se, ai sensi dell'articolo 21-nonies, comma 2-bis, della legge 241/1990 (introdotto anch'esso dall'articolo 6 della legge 124/2015) si accerti che la Scia si sia formata sulla base «di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato».

Insomma, le Scia, decorsi i 18 mesi, vengono sostanzialmente «blindate» e solo una sentenza passata in giudicato (dunque dopo anni e anni) potrebbe scardinare avvisi di attività imprenditoriali inficiati da dati o dichiarazioni illegittime, se non false.

Si comprende, dunque, come chi abbia intenzione di avviare attività produttive anche al di fuori dei vincoli e limiti imposti dalla legge abbia tutto l'interesse a che la p.a. non svolga i controlli né entro i 60 giorni entro i quali essi consentono un potere pieno di annullamento, né entro i 18 mesi successivi. Oggetto di un accordo corruttivo tra portatori di interessi illeciti e p.a. potrebbe essere semplicemente il non sottoporre a nessuna verifica le Scia, così da farle consolidare.

In apparenza, simile accordo potrebbe non apparire illecito: l'effetto di consolidamento del diritto è disposto dalla legge. Occorre, tuttavia, ricordare che ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 241/1990 le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere ogni procedimento amministrativo, anche quelli avviati d'ufficio, «mediante l'adozione di un provvedimento espresso».

La Scia dovrebbe attivare un

obbligo di avvio d'ufficio delle procedure di verifica della loro regolarità, così da portare al provvedimento espresso di presa d'atto della loro regolarità.

Per prevenire un'inerzia strumentale alla blindatura delle Scia, sarebbe necessario che i piani triennali anticorruzione vietassero drasticamente il sistema del decorso del termine, come modo ordinario di gestire le procedure amministrative, e imponessero percentuali molto elevate, se non proprio il 100%, delle verifiche amministrative entro i termini dei 60 giorni.

In assenza di simili modalità cautelative, il breve termine di 18 mesi entro il quale è legittimo adottare l'annullamento d'ufficio si presta a utilizzi e ad accordi illeciti molto pericolosi per la tenuta del sistema. La velocizzazione delle procedure, insomma, mette a dura prova la legalità dell'azione amministrativa e impone una nuova impostazione del lavoro nella p.a., per evitare che l'opportunità offerta ai privati di avere certezza sui tempi dell'azione amministrativa si tramuti in falle operative, tali da ledere non solo la legittimità dell'azione della p.a., ma anche il fondamentale principio di concorrenza leale nell'ambito dell'attività imprenditoriale.

